

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1616

Vol. 1972/0226

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1616 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1972

RACCOMANDAZIONE DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APERTURA
DEI NEGOZIATI CON IL LIBANO SULL'ADATTAMENTO DELL'ACCORDO
FRA LA CEE ED IL LIBANO IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA
COMUNITA'

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1616 def.

RACCOMANDAZIONE DELLA
DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA
ALL'APERTURA DEI NEGOZIATI CON IL LIBANO
SULL'ADATTAMENTO DELL'ACCORDO FRA
LA C.E.E. ED IL LIBANO
IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
e in particolare l'articolo 113,

Vista la raccomandazione della Commissione,

Considerando che è opportuno apportare all'Accordo fra la C.E.E.
ed il Libano le misure transitorie e gli adattamenti necessari in
seguito all'ampliamento della Comunità e avviare a tale scopo
negoziati con questo paese,

DECIDE :

Articolo unico

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati al fine
di stipulare un Protocollo complementare dell'Accordo fra la
C.E.E. ed il Libano, che comporti le misure transitorie e gli
adattamenti resi necessari dall'ampliamento della Comunità.

La Commissione conduce tali negoziati conformemente alle
direttive che figurano nell'Allegato e con riserva di direttive
ulteriori. I rappresentanti degli Stati aderenti sono associati,
in qualità di osservatori, ai lavori del Comitato speciale pre-
visto dall'articolo 113 del Trattato, che assiste la Commissione
nella condotta dei negoziati stessi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Sarebbe stabilito che tutte le disposizioni dell'Accordo e dei suoi Allegati si applicheranno integralmente nelle relazioni fra i nuovi Stati membri ed il Libano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione, fatte salve le misure transitorie e le misure di adattamento previste sub II, II e IV.

II. MISURE TRANSITORIE

a) Riduzioni tariffarie

- Misure che devono applicare i nuovi Stati membri

Durante il periodo transitorio previsto per l'adesione, i nuovi Stati membri applicheranno al Libano la riduzione previste dall'Accordo ; resta tuttavia inteso che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente non potranno essere in nessun caso più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità originaria. I dazi in base ai quali i nuovi Stati membri allineeranno progressivamente i loro dazi verso quelli preferenziali previsti dall'Accordo saranno uguali a quelli che essi applicano continuamente nei confronti dei paesi terzi.

Qualora l'applicazione delle riduzioni previste dall'Accordo portasse ad un aumento dei dazi dei nuovi Stati membri, seguito poi da una riduzione, si dovrebbero cercare soluzioni adeguate per eliminare tali inconvenienti (1).

.../...

(1) Nel corso dei negoziati saranno segnalati gli eventuali problemi sollevati nel 1973 dalla scomparsa di talune sottovoci tariffarie al momento dell'adozione della nomenclatura della T.D.C. da parte dei nuovi Stati membri.

Nei casi in cui i nuovi Stati membri applicano dazi che comportano ad un tempo elementi protettivi e fiscali, tali elementi protettivi, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 38 del Trattato di adesione, saranno allineati sui dazi preferenziali fissati dall'Accordo.

Per quanto concerne i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti, saranno applicati al Regno Unito e all'Irlanda i dazi ridotti con arrotondamento della quarta cifra decimale.

- Misure che deve applicare il Libano

Nei confronti dei quattro nuovi Stati membri il Libano ridurrà il divario tra i dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi e quelli applicabili nei confronti della Comunità originaria, secondo un ritmo e un calendario identici a quelli previsti nell'Atto di adesione per eliminare i dazi doganali all'interno della Comunità. Lo scopo perseguito sarebbe di ottenere il più rapidamente possibile la parità di trattamento tra gli attuali Stati membri ed i nuovi Stati membri della Comunità.

Si potranno tuttavia prevedere alcune modifiche, onde far coincidere le riduzioni che il Libano deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze fissate nell'Accordo.

In nessun caso i nuovi Stati membri potranno avere un trattamento migliore degli Stati membri attuali.

b) Restrizioni quantitative

Le disposizioni dell'articolo 4 dell'Allegato I dell'Accordo verrebbero applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri fin dall'entrata in vigore del Trattato di adesione.

Tuttavia, il regime che i nuovi Stati membri applicherebbero nei confronti del Libano non potrebbe essere più favorevole di quello che essi applicano nei confronti della Comunità originaria.

Per quanto riguarda i tessili di cotone il Regno Unito apre bilateralmente un contingente verso il Libano partendo da un contingente di base, aumentato del 25 % nel 1973 e del 50 % nel 1974.

Il contingente di base sarà il contingente aperto al Libano nel 1972, aumentato del volume delle importazioni effettuate nel quadro del contingente globale di riserva. Il Regno Unito aprirà pertanto nei confronti del Libano un contingente di 100 tonnellate nel 1973 e di 125 tonnellate nel 1974.

c) Prezzo minimo per gli agrumi

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 dell'Allegato I dell'Accordo, nel calcolo del prezzo minimo che dovrà essere osservato dal Libano, si terrebbe conto, nel caso delle importazioni nei nuovi Stati membri, durante il periodo transitorio previsto per l'adesione, dell'incidenza sui prezzi di riferimento dei dazi effettivamente applicati dai nuovi Stati membri ai prodotti dei paesi terzi, quali risulteranno dal ravvicinamento della loro tariffa alla T.D.C.

III. ADATTAMENTI DELL'ALLEGATO I

Contingenti tariffari

Il volume del contingente tariffario della voce 55.09 di cui all'articolo 3 dell'Allegato I dell'Accordo sarà aumentato in modo adeguato in base agli scambi tra il Libano e la Comunità allargata e tenendo conto del volume attuale di tale contingente.

Durante il periodo transitorio previsto per l'adesione, tale aumento sarà realizzato mediante contingenti tariffari aperti da ciascuno dei nuovi Stati membri.

Durante il primo anno di applicazione del Protocollo complementare i contingenti saranno aperti per un quantitativo calcolato prorata temporis, a decorrere dalla data in cui i nuovi Stati membri effettueranno la loro prima riduzione tariffaria.

IV. ADATTAMENTI DELL'ALLEGATO II

a) Restrizioni quantitative

Le disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato II dovrebbero essere applicate alle importazioni originarie dei nuovi Stati membri, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

b) Altri adattamenti

Questi ulteriori adattamenti potrebbero essere decisi solo dopo aver consultato i nuovi Stati membri e tenendo conto dei regimi d'importazione nel Libano, che dovranno essere precisati con la delegazione libanese.

V. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Sarà prevista una dichiarazione della Comunità Economica Europea in cui si precisi che l'applicazione delle misure di salvaguardia che essa potrebbe adottare potrà essere limitata in forza delle sue proprie norme ad una delle sue regioni.
